

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Roma in composizione Collegiale, ordinanza del 24.11.2016
Illegittima segnalazione di sconfino – Credito contestato – Modifica della segnalazione a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c.

Non solo la segnalazione a sofferenza può essere illegittima ma anche quella di “sconfino”.

Questo è quanto in sintesi affermato dal Collegio di Roma accogliendo il reclamo spiegato da una società che aveva contestato alla Unicredit S.p.A. una illegittima segnalazione di sconfino del rapporto di conto corrente.

La correntista aveva contestato con plurime diffide alla Banca il saldo finale del rapporto di conto corrente ed aveva anche avviato la procedura di mediazione per illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, nonché spese e commissioni non dovute.

Pertanto riteneva che la segnalazione effettuata presso la Centrale Rischii della Banca D'Italia che rilevava uno sconfino non fosse veritiera.

La Banca si era difesa eccependo che *“a differenza dell'ipotesi di segnalazione a “sofferenza”, in cui vi era un certo grado di discrezionalità nella valutazione, detto ambito di analisi invece non esisteva nel caso di altri tipi di segnalazione, come appunto in quello della segnalazione di “sconfino”, in cui rilevava il dato oggettivo del rapporto fra il credito utilizzato e quello accordato”*.

A tal proposito, il collegio, ha osservato che *“una valutazione, sia pure meno penetrante, debba comunque essere operata dall'intermediario anche nella altre ipotesi di segnalazione, quanto meno con riferimento all'esistenza o meno del credito preteso e non onorato dal cliente”*.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che l'aver attivato la procedura di mediazione possa far ritenere il credito vantato dalla Banca come “contestato”.

“Sul punto non va dimenticato che è prevista pure la possibilità di segnalare il credito anche solo come “contestato”, in conformità alla disposizione della sezione III, pf 9 della circolare sulla Centrale Rischii” e quindi “non è necessario il previo accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria, a seguito di introduzione di apposito giudizio anche d'urgenza, ma è sufficiente, ai fini che qui rilevano in ordine alla serietà della contestazione, che venga adita un'autorità terza rispetto alle parti in causa”.

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Ed in tal senso, “assume decisivo rilievo, ai fini della contestazione del credito e contrariamente a quanto dedotto dalla reclamata, proprio la circostanza che l’odierna reclamante ha inteso ufficializzare la propria contestazione alla pretesa di Unicredit attraverso appunto l’attivazione della procedura di mediazione, prevista obbligatoriamente dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria”.

Anche con riferimento al c.d. *periculum in mora* il Collegio ha ritenuto che “una segnalazione non conforme alla situazione di fatto, come verosimilmente appare emergere alla luce delle superiori considerazioni in fatto e in diritto, possa concretamente esporre l’odierna reclamante al rischio di una non corretta informazione al ceto bancario ed in generale al mercato, facendo apparire non correttamente, con evidenti conseguenze negative sul merito del credito riconosciuto ovvero sulla facoltà di accesso al credito bancario, una perdurante definitiva situazione di difficoltà finanziaria, che invero non ha ancora i caratteri della definitività e della certezza, in quanto appunto oggetto di contestazione”.

AVV. ALESSIO ORSINI

/2016 Rg. reclami

REP. 2. /16

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Collegio riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dott. Francesco Mannino Presidente

dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore

dott.ssa Clelia Buonocore Giudice

visti gli atti del procedimento cautelare n° /2016 RG recl. e quelli del
procedimento cautelare di prima istanza (ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam) n°
/2016 RG;

sentiti i procuratori delle parti all'udienza del 2/11/2016;

riservata la decisione alla predetta udienza;

osserva in fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. (depositato ante causam in data 12/7/2016) la
ricorrente S.r.l., richiamate le vicende relative ai rapporti bancari in essere con la
Unicredit S.p.a. e le contestazioni rivolte alla predetta banca in ordine all'ammontare del
preteso credito, non provato e frutto di pratiche vietate dalla legge (anatocismo, interessi
usurari, spese, ecc.), allegava che la convenuta, dopo aver ribadito la correttezza del
proprio operato, con raccomandata del 4/2/2015 aveva revocato con effetto immediato
ogni rapporto con essa ricorrente, chiedendo il pagamento della complessiva somma di
115.892,91 euro ed informando della compensazione di tale maggior somma con il
saldo attivo di 7.313,42 euro del conto 'Imprendo One n° nonché
paventando, nel perdurare dell'allegata 'situazione di insolvenza' una segnalazione
presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; che aveva reagito a detta condotta,
caratterizzata dalla revoca 'brutale' degli affidamenti in essere, senza alcuna
motivazione né preavviso, ribadendo, quanto alla minacciata segnalazione, che il
mancato pagamento dipendeva non da una propria situazione di insolvenza, ma dalla
volontà di non aderire ad una richiesta di pagamento indimostrata, in difetto di

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

ORSINI

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)
Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)
Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 347.6465594
Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com
www.orsinialessio.it

congiuntamente a quella di modifica della segnalazione, valgono le seguenti osservazioni.


Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle successive istruzioni emanate in conformità della stessa. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.B.), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B..

La Centrale dei rischi, in estrema sintesi, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ed attraverso detto sistema viene fornita agli intermediari partecipanti un'informativa utile per la valutazione del merito di credito della clientela stessa e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito, al fine di garantire, quanto più possibile, la stabilità dell'intero sistema creditizio; quindi la Centrale dei rischi, attraverso un continuo flusso di dati, censisce informazioni di carattere individuale, relative ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

L'ente, tenuto per legge alla segnalazione dei dati alla Centrale dei rischi, è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella concreta gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente qualora, alla data cui si riferisce la rilevazione, dovesse emergere una situazione di criticità del cliente stesso, quand'anche oggetto di contestazione: la normativa prevede puntualmente il tipo di segnalazione da effettuare in relazione ai singoli casi concreti.

Chiusa questa parentesi, si osserva che la banca, fin dalla memoria di risposta nella prima fase, ha dedotto che, a differenza dell'ipotesi di segnalazione a 'sofferenza',



in cui vi era un certo grado di discrezionalità nella valutazione, detto ambito di analisi invece non esisteva nel caso di altri tipi di segnalazione, come appunto in quello della segnalazione di 'sconfino', in cui rilevava il dato oggettivo del rapporto fra il credito utilizzato e quello accordato.

Orbene, premesso che effettivamente l'appostazione a 'sofferenza' implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e che la stessa non può derivare automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito (cfr. punto 1.5 della Circolare n. 139 della Banca d'Italia dell'11/2/91 – 14° Aggiornamento del 29 aprile 2011) e premesso altresì che la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “ ... *l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza ...*” (cfr. Cass. 7958/09 in motivazione; Cass. 21428/07), osserva il Collegio che una valutazione, sia pure meno penetrante, debba comunque essere operata dall'intermediario anche nelle altre ipotesi di segnalazione, quanto meno con riferimento all'esistenza o meno del credito preteso e non onorato dal cliente.

In punto di rito va poi ricordato, come principio di carattere generale, che la segnalazione presso la Centrale Rischi può essere inibita in via d'urgenza ovvero può essere richiesta, in via cautelare ovvero in via ordinaria, la cancellazione di una segnalazione già operata, nel caso in cui dovesse emergere l'insussistenza dei presupposti per la segnalazione.

Nel reclamo, nel contestare le argomentazioni del Giudice di prime cure sul fatto che solo le segnalazioni 'a sofferenza' sarebbero discrezionali e che le altre sarebbero sempre automatiche ed obbligatorie per l'intermediario e nel contestare altresì la ritenuta mancanza di fumus boni iuris in ordine alla sostenuta illegittimità della segnalazione dello 'sconfino', ha allegato che “ ... la legenda in calce alla visura storica della Centrale Rischi della Banca d'Italia ... indica lo stato del rapporto con il cod. 831 ovvero 'rapporti non contestati – crediti scaduti o sconfinati da più di 180 gg', cosa che evidentemente non corrisponde alla realtà, quanto meno nella parte in cui si attesta che



sarebbero 'rapporti non contestati' ..." e che "... la prima valutazione che si sarebbe dovuta compiere, allora, sarebbe dovuta essere quella inerente la correttezza della segnalazione in questione, ovvero se il rapporto dedotto in giudizio possa effettivamente definirsi come 'non contestato' e 'se' effettivamente sia corretto dichiarare un 'utilizzato' pari a 79.163,00 euro. Per come diligentemente documentato dalla ricorrente nessuna di tali 'dichiarazioni' può ritenersi corretta ..." (cfr. reclamo).

Orbene, rimesso all'eventuale giudizio di merito ogni maggior approfondimento in ordine all'esatta quantificazione del credito asseritamente vantato della banca, è qui sufficiente rilevare il dato oggettivo che si è in presenza di un credito comunque contestato e che la serietà della contestazione emerge dalla ricordata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.

Sul punto non va dimenticato che è prevista pure la possibilità di segnalare il credito anche solo come 'contestato', in conformità alla disposizione della sezione III, pf. 9 della circolare sulla Centrale Rischi che prevede una specifica segnalazione per i crediti contestati e stabilisce in proposito che: "Si considera 'contestato' qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela)"; quindi non è necessario il previo accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria, a seguito di introduzione di apposito giudizio anche d'urgenza, ma è sufficiente, ai fini che qui rilevano in ordine alla serietà della contestazione, che venga adita un'autorità terza rispetto alle parti in causa.

Nel caso di specie risulta processualmente emersa l'introduzione di apposita procedura davanti all'organismo di mediazione, mentre non rileva che la Unicredit S.p.a. non abbia partecipato all'incontro del 14/4/2015 (cfr. reclamo a pag. 6); invero, a prescindere da ogni considerazione su quanto allegato dalla reclamata sul fatto che "... Unicredit ha in più occasioni segnalato alla ricorrente di aver concesso mandato alla odierna resistente di gestire la sua posizione e che ogni rapporto doveva essere intrattenuto con la mandataria (lettere 4.2.2015, 10.12.2015) ..." e che era stato convocato per la mediazione un soggetto (appunto la Unicredit S.p.a.) che non aveva più la gestione materiale della pratica (cfr. memoria di replica in questo grado), assume



decisivo rilievo, ai fini della contestazione del credito e contrariamente a quanto dedotto dalla reclamata, proprio la circostanza che l'odierna reclamante ha inteso ufficializzare la propria contestazione alla pretesa di Unicredit attraverso appunto l'attivazione della procedura di mediazione, prevista obbligatoriamente dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

Emerso il buon diritto della reclamante alla modifica della segnalazione con l'indicazione appunto della contestazione, si deve esaminare la contestuale ricorrenza del requisito del periculum in mora.

Al riguardo appare intuitivo che, pur nell'obbligatorietà dell'attivazione da parte degli intermediari nel procedere alla segnalazione presso la Centrale Rischi, una segnalazione non conforme alla situazione di fatto, come verosimilmente appare emergere alla luce delle superiori considerazioni in fatto e in diritto, possa concretamente esporre l'odierna reclamante al rischio di una non corretta informazione al ceto bancario ed in generale al mercato, facendo apparire non correttamente, con evidenti conseguenze negative sul merito del credito riconosciuto ovvero sulla facoltà di accesso al credito bancario, una perdurante definitiva situazione di difficoltà finanziaria, che invero non ha ancora i caratteri della definitività e della certezza, in quanto appunto oggetto di contestazione.

Il ricorso d'urgenza è pertanto fondato in parte qua.

Alla luce delle risultanze di causa, va ordinato alla Unicredit S.p.a. -e per essa alla doBank S.p.a., quale mandataria di Unicredit S.p.a. per la gestione dei crediti- di procedere immediatamente alla rettifica richiesta in via subordinata dalla reclamante e conseguentemente di indicare 'in contestazione' la segnalazione di 'sconfino'.

In relazione alle spese di lite, visto l'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale del reclamo e quindi dell'originaria domanda d'urgenza, appare opportuno compensare per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico dell'odierna reclamata, per il grado di soccombenza, il residuo che viene liquidato ex DM 55/2014 in 2.500,00 euro per il primo grado e in 1.500,00 euro per questo grado, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Va ordinata la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dell'odierna reclamante, dichiaratisi antistatari.

p.q.m.

- in parziale accoglimento del reclamo, revocata l'ordinanza reclamata del 4-5/8/2016, ordina alla Unicredit S.p.a. -e per essa alla doBank S.p.a., quale mandataria di Unicredit S.p.a. per la gestione dei crediti- di procedere immediatamente alla rettifica richiesta in via subordinata dalla reclamante S.r.l. e conseguentemente di indicare 'in contestazione' la segnalazione di 'sconfino' per cui è causa;
- compensa per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio e, per il grado di soccombenza, condanna la resistente al pagamento, in favore della S.r.l., delle spese di lite, che liquida a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado, in 2.500,00 euro e, quanto a questo grado, in 1.500,00 euro, il tutto oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori della reclamante, dichiaratisi antistatari;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 23/11/2016

il Presidente
dott. Francesco Mannino